

il servizio, non trovi sufficiente giustificazione l'eccezionale revisione della tariffa.

Si dice che il dibattimento deve durare più di sessanta udienze perchè si possa avere un aumento d'indennità, sempre che i giurati la richiedano. Ora questo termine di sessanta udienze a quale criterio si riferisce? A nessuno. Le sessanta, come le cinquanta o quaranta udienze non avrebbero giustificazione in alcun principio regolatore del servizio.

Se si dovesse avere una norma, dovrebbe esser questa: i giurati devono servire quindici giorni, quindi per questo servizio di quindici giorni, poichè non si modifica la tariffa, tutti i giurati d'Italia ricevono l'indennità di quattro lire. Ma, al di là dei quindici giorni, che dovrebbero servire come norma, quando un dibattimento si prolunga in modo che la quindicina diventa non più la quindicina del servizio, ma un servizio eccezionale per le condizioni in cui si svolge il dibattimento, che quasi sempre è l'ultimo di quelli fissati nel ruolo della quindicina, allora a questi giurati, che sono costretti a rimanere oltre il tempo prescritto per il servizio, è dovuta, per qualsiasi durata del dibattimento, un'indennità maggiore. In tal caso la maggiore indennità s'intende, perchè essa si rapporti al servizio straordinario od eccezionale che prestano i giurati dell'ultimo dibattimento, servizio che talvolta si protrae per mesi e mesi.

Questa pare che sia la norma che si possa ritenere giusta, in rapporto a quei giurati che devono servire eccezionalmente più lungo tempo. Ed in tal modo non facciamo una disposizione che parrebbe fatta per un dibattimento o due durante l'anno.

Inoltre, se noi stabiliamo un numero determinato di udienze per concedere le indennità maggiori, vi potrà anche essere il sospetto, talvolta, che un procedimento si faccia durare tanto da farlo arrivare a quel numero di udienze che consenta l'indennità.

Se noi stabiliamo la durata del dibattimento a sessanta udienze per dare le sette lire d'indennità ai giurati, si potrà un dibattimento prolungare, con le facili malattie o indisposizioni dei giurati stessi, e con la malinconica compiacenza dei magistrati e degli avvocati al punto da poter godere quelle indennità che altrimenti non si godrebbero.

Forse non si presterebbero sempre a questi piccoli espedienti i magistrati, ma più facilmente i difensori i quali hanno interesse...

APRILE. Si tratta del numero delle udienze.

ALESSIO GIOVANNI. Anche se si tratta del numero delle udienze, per malattie o indisposizioni dei giurati, si possono fare delle udienze che non siano utili. Se invece di sei o sette ore di udienza, si fanno udienze che durano due ore, se ne accresce il numero.

Ripeto, anche portando, come si fa, alla fine della quindicina il processo più lungo, se i giurati devono prestare un servizio maggiore di quello ordinario di quindici giorni, abbiano l'indennità di sette lire, qualunque sia il numero di giorni di durata del dibattimento.

Una disposizione diversa non si ispirerebbe ad alcuna norma di giustizia per stabilire le udienze, perchè tanto sono cinquanta, come sessanta o quaranta, e non si può nemmeno dire che tale provvedimento elimini qualunque espediente per prolungare il numero delle udienze stesse.

Mi auguro quindi, e ne faccio raccomandazione, che l'onorevole ministro voglia in tal senso accettare di emendare l'articolo primo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turco, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che, per restaurare il prestigio dell'istituto del giuri, sia urgente addivenire ad una selezione più rigorosa e, corrispettivamente, ad un trattamento più dignitoso dei giudici popolari, confida che il Governo vorrà con provvida energia affrettare i relativi provvedimenti ».

TURCO. Il mio ordine del giorno è destinato a non essere nemmeno svolto, direi quasi.

Venire ora qui a discutere l'ampio, lato problema del giuri non è il caso; però a me è parso doveroso, nell'atto in cui si affermava la necessità di migliorare, diciamo così, le condizioni materiali ed economiche del giuri, di porre contemporaneamente l'affermazione della necessità indeclinabile di migliorarne le condizioni morali ed intellettuali.

Quest'ordine del giorno da me modestamente presentato ha quest'unico scopo, perchè credo alla necessità urgente, indeclinabile, che le condizioni morali e intellettuali del giuri siano prontamente modificate. Poichè allo stato in cui è ridotto attualmente il giuri, esso non è soltanto il cir-